



Comune di Cinto Caomaggiore
P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-mail: protocollo@cintocao.it
protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it



ORIGINALE

Registro Generale n. 1

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 03-01-2025

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2.3.2021. Misure ai fini dell'applicazione sul territorio comunale.

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;
- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste

misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

Il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
- l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;
- con DGR n. 786 del 12.07.2024 è stata prorogata la validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGR nn. 238/2021 e 1089/2021, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento del PRTRA adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

Preso atto che:

- la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 "Agglomerato di Venezia"; IT0509 "Agglomerato Treviso"; IT0510 "Agglomerato Padova"; IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "agglomerato Verona"; IT0513 "Pianura e Capoluogo bassa Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli";
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;

- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

- ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna.
- ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed aggiuntivi rispetto a quelli già in essere;
- ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Preso atto delle precisazioni fornite dalla DGR 1089/2021 che fornisce indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure indicate dalla DGR 238/2021;

Dato atto che

- il Comune di Cinto Caomaggiore rientra nell'ambito di applicazione delle misure/di alcune delle misure, in ragione del numero di abitanti (< 10.000) temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta (livello verde), livello 1 – arancione e livello 2 rosso;
- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;
- la stazione di riferimento per il Comune di Cinto Caomaggiore è a stazione di rilevamento ARPAV a Portogruaro;

Considerato che con DGR 786/2024, le misure dello scorso anno (DGR 238/2021 e DGR1089/2021);

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tra le misure straordinarie di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati si ricorda che il Comune di Cinto Caomaggiore ha:

-
- Realizzazione di diverse opere pubbliche di efficientamento energetico per il contenimento delle emissioni di CO₂;
- Approvato con Delibera di Giunta n. 79 del 30-09-2024 il Regolamento del lavoro a distanza per i dipendenti comunali - Smart Working;
- Ridotto il periodo di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento per gli immobili di proprietà comunale, con Ordinanza sindacale n. 4 del 14-10-2024, riducendo le temperature massime di esercizio degli impianti sul territorio comunale a:
 - 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra espresso recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea attraverso l'approvazione delle linee di indirizzo esplicitate nella "ALLEGATO A" parte integrante alla presente deliberazione;

Richiamati:

- 10 la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020; la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- 10 il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- 10 il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 10 il D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;

ORDINA

Che fino a diverse disposizioni, nel periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile di ogni anno, sia applicato in tutto il territorio comunale il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria" di contrasto all'inquinamento da PM10 e da nitrati, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2.3.2021 e successiva DGRV 1089/2021, riportate nell' "ALLEGATO A" alla presente ordinanza e di cui costituisce parte integrante, di seguito riassunte come segue:

A - PER GLI IMPIANTI TERMICI

- 10 In caso di: **NESSUNA ALLERTA -VERDE**
Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
a 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);
Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo;
Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)
- 10 In caso di: **ALLERTA 1 –ARANCIO**
Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
a 17 °C (+ 2di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
Ordinanza DEL SINDACO n.1 del 03-01-2025 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);
Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle;
Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

⑩ In caso di: ALLERTA 2 -ROSSO

Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

- a 18° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 4 stelle;

Deroghe: Quelle previste dal DPR 74/2013 (possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo)

B - PER COMBUSTIONI ALL'APERTO

⑩ In caso di: NESSUNA ALLERTA -VERDE

Divieto di effettuare combustioni all'aperto dal 1 ottobre al 30 aprile, in tutto il territorio comunale, di cumuli di residui vegetali (ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le deroghe per necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali);

⑩ In caso di: ALLERTA 1 -ARANCIO

Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento);

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

Deroghe:

Per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione comunale, quali ad esempio l'accensione del falò epifanico con le limitazioni e prescrizioni di caso in caso applicate.

Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

⑩ In caso di: ALLERTA 2 -ROSSO

Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o coorganizzate con la stessa.

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

Deroghe: Per le iniziative organizzate e co-organizzate dall'Amministrazione comunale, quali ad esempio l'accensione del falò epifanico con le limitazioni e prescrizioni di caso in caso applicate.

Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato

I N V I T A

- ⑩ le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

- 10 i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.
- 10 la popolazione ad adottare comportamenti individuali mirati alla salvaguardia della salute propria salute e per la riduzione degli inquinanti atmosferici

ESCLUSIONI E DEROGHE Secondo quanto previsto ed indicato nello stesso Allegato A, parte integrante e sostanziale, della presente Ordinanza (Rif. DPR 74/2013, ecc.).

A V V E R T E

Che salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

D E M A N D A

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE CHE

- 10 il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 10 che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Città Metropolitana di Venezia;
 - Regione del Veneto;
 - Comando di Polizia Locale;
 - AUSSL competente per territorio;

I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio. La presente consta di dieci pagine.

IL SINDACO
FALCOMER GIANLUCA
(firmato digitalmente)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Lì

Ordinanza DEL SINDACO n.1 del 03-01-2025 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

IL RESPONSABILE
CEOLIN NADIN
(firmato digitalmente)